

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1961

(64<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Revisione dei films e dei lavori teatrali »  
(478) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 835, 836, 845, 846
BUSONI . . . . .	836, 837, 838, 841, 845
GIANQUINTO . . . . .	835, 836, 838, 839, 840, 841, 843
HELPER, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	837, 838, 839, 841, 842 845
LAMI STARNUTI . . . . .	835, 836, 838, 839, 840, 841, 842 845
PICARDI . . . . .	842, 843, 845
SANSONE . . . . .	836
TUPINI . . . . .	836, 837, 838
ZOTTA, <i>relatore</i> . . . . .	837, 838, 840, 841

« Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna »  
(1572) (D'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, dei deputati Isgrò ed altri e Berlinguer ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	832, 833, 834, 835
ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	832, 834

BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	Pag. 832, 833, 834
GIANQUINTO . . . . .	833
LUSSU . . . . .	833, 834
PICARDI . . . . .	834
SPANO . . . . .	833, 834
ZAMPIERI . . . . .	834

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baracco, Busoni, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Caruso e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Valenzi e Spano.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori, per i trasporti Angelini e per il turismo e lo spettacolo Helfer.

P I C A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna e dei deputati Isgrò ed altri e Berlinguer ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna » (1572)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna; dei deputati Isgrò, Storti, Butté, Scalia, Sinesio, Bersani, Zanibelli, Cappugi, Armato, Alba, Donat-Cattin, Sabatini, Casati, Colombo Vittorino, Bianchi Fortunato, Toros, Carra, Marotta Vincenzo, Restivo, Buzzi, Cengarle, Colasanto, Russo Spena, Gorrieri, Pavan, Berry, Misasi, Colleselli, Gioia, Frunzio, Repossi, Gerbino, Baldelli, Colleoni, Rampa, Gitti e Valiante; e dei deputati Berlinguer, Pirastu, Caveri, Faletra, Laconi, Pinna, Polano, Musotto e Ballardini: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei informare gli onorevoli colleghi che mi sono fatto scrupolo di prendere contatto con la Commissione finanze e tesoro, la quale, in seguito alla dichiarazione che farà ora il rappresentante del Ministero dei trasporti, ritiene di poter dare parere favorevole al provvedimento in esame, purchè venga modificato l'articolo che riguarda l'onere finanziario.

A N G E L I N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* In considerazione delle perplessità manifestate circa la copertura prevista in questo disegno di legge per le riduzioni del costo del trasporto in Sardegna, sono stato autorizzato dal mio Ministero a rendere questa dichiarazione:

« Il Ministero dei trasporti comprenderà l'onere derivante dall'applicazione della pre-

sente legge nel complesso degli oneri conseguenti alle riduzioni di viaggio concesse per tutte le elezioni amministrative svoltesi nell'esercizio in corso.

I predetti rimborsi avranno luogo sulla base degli stanziamenti iscritti nei bilanci del Tesoro e dei Trasporti per effetto della legge 29 novembre 1957, n. 1155, concernente il rimborso alla Azienda delle ferrovie dello Stato degli oneri estranei all'esercizio ferroviario ».

P R E S I D E N T E . In seguito, appunto, a questa dichiarazione, ho preso contatto con la Commissione finanze e tesoro, la quale si è dichiarata favorevole all'approvazione del disegno di legge, purchè venga modificato l'articolo 2.

A N G E L I N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* La dichiarazione che ho reso testè a nome del Ministero dei trasporti non implica una modificazione dell'articolo 2, perchè, per il Ministero dei trasporti, tale articolo può rimanere così come è stato approvato dalla Camera dei deputati. Questa dichiarazione può servire a eliminare le perplessità eventuali del Ministero dell'interno, nel senso che il Ministero dei trasporti non chiederà a quest'ultimo il rimborso previsto dalla legge n. 1155. Di conseguenza, il Ministero dei trasporti non fa opposizione a che il disegno di legge venga approvato nel testo originario. Sarà, quindi, compito della Commissione decidere se è opportuno modificare il testo dell'articolo 2.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono lieto che queste riduzioni possano aver luogo, mentre (come già dissi nella precedente seduta) nessuno mi potrà mai portare a dichiarare che un capitolo può esser ridotto quando il capitolo stesso è ormai esausto.

Dichiaro, invece, che prendo atto della dichiarazione resa dal rappresentante del Ministero dei trasporti.

Poichè dopo tale dichiarazione il richiamo al capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno assume un valore esclusivamente formale ed è augurabile che il disegno in discussione prontamen-

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

64ª SEDUTA (7 giugno 1961)

te diventi legge, tale richiamo al predetto articolo 44 (sul quale è in corso procedura per impinguamento) potrà esser lasciato qual'è.

In sostanza io sostengo che — siccome si tratta di una lapide dietro la quale si è levato il morto — si potrebbe anche lasciare l'articolo 2 così com'è. Naturalmente resta da sentire, in proposito, la Commissione finanze e tesoro.

**P R E S I D E N T E .** La Commissione finanze e tesoro dice che non possiamo varare un disegno di legge se non vi è l'indicazione precisa della copertura. La copertura fino ad ora non c'era ed ora è stata trovata. Proporrei, di conseguenza, di modificare l'articolo 2 nel senso voluto dalla Commissione finanze e tesoro.

**S P A N O .** Non riesco a capire. Ci troviamo di fronte a una dichiarazione congiunta dei rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e degli interni che, considerando formale l'iscrizione al capitolo 44, ci danno modo di superare ogni difficoltà.

Oggi è il 7 giugno, e le elezioni avranno luogo il 18 giugno, vale a dire tra undici giorni. Personalmente, ho una grande deferenza per il Presidente della 1ª Commissione e credo di averla sempre dimostrata, ma ritengo che stiamo perdendo tempo prezioso. Se il disegno di legge torna alla Camera dei deputati e, ammettendo che non sorga alcuna difficoltà, viene approvato domani, non potrà essere promulgato prima di lunedì o di martedì, vale a dire a distanza di quattro giorni dalla data delle elezioni. Tutti sappiamo che in questo momento ci troviamo in ritardo di almeno una settimana. Possiamo noi, per uno scrupolo puramente formale, che oggi, finalmente, i rappresentanti dei due Ministeri aiutano a superare, e che diventa incomprensibile di fronte alla questione di urgenza, perdere ancora tempo? Personalmente credo che, dato il ritardo esistente, siamo già in una condizione per la quale pochi tra questi lavoratori sardi i quali, date le condizioni disgraziate in cui si trova la nostra terra sono stati costretti a lasciare l'Isola per cercare lavoro altrove, verranno di fatto messi in condizione di esercitare almeno i loro

diritti politici; se noi, poi, continuiamo a perdere tempo, il numero si ridurrà ancora.

Mi permetto, pertanto, di esprimere precisi dubbi sulla procedura suggeritaci dal Presidente e, per quanto trovi deprecabile l'aver perso tanto tempo, sono d'accordo sulla procedura suggerita dall'onorevole Sottosegretario Angelini.

**L U S S U .** Personalmente, conoscendo le difficoltà che sempre si accompagnano a queste procedure, mi viene il dubbio che il disegno di legge non possa essere approvato e promulgato prima del 18 giugno. Sarebbe bene, in tal caso, non farne niente, perchè il Parlamento non ci farebbe una bella figura e noi ci copriremmo di ridicolo.

Vorrei ringraziare il Presidente e il Governo per l'impegno con il quale si sono adoperati affinché questo provvedimento venisse varato in tempo, ma mi chiedo, arrivati a questo punto, se convenga commettere l'ipocrisia di fingere di vararlo in tempo, mentre, in realtà, ciò non è possibile.

Se i Ministeri dell'interno e dei trasporti potessero mettersi d'accordo per via amministrativa e non legislativa tutto sarebbe risolto: in tal modo, avremmo ancora la speranza che qualche migliaio o qualche centinaio di sardi potessero recarsi a votare. In caso contrario nessun sardo potrà recarsi a votare.

**B I S O R I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Personalmente, ho già dichiarato che dal momento che il richiamo al capitolo 44, in seguito alla dichiarazione del rappresentante del Ministero dei trasporti, diviene meramente formale, per me non ha importanza che venga cancellato o meno.

**G I A N Q U I N T O .** Ma ufficialmente non si sa che il capitolo 44 è esausto.

**B I S O R I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La cosa non ha importanza dal momento che il Ministero dei trasporti si è accollato gli oneri che la legge importa. In questo senso io sostengo che la questione non tocca più, praticamente, il bilancio dell'Interno e che il richiamo al suo capitolo 44 può esser lasciato per accelerare d'iter del

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

64ª SEDUTA (7 giugno 1961)

disegno. Se, viceversa, si volesse rinviare il disegno di legge, modificato, alla Camera dei deputati, bisognerebbe diramare una circolare telegrafica per far effettuare le riduzioni anche prima dell'approvazione del disegno di legge nella sicura previsione che quell'approvazione interverrebbe.

L U S S U . Forse, dopo questi chiarimenti, basterebbe un'intesa tra il nostro Presidente e il Presidente della Commissione finanze e tesoro. In tal caso il disegno di legge potrebbe venire approvato così com'è e domani potrebbe venire pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso contrario commetteremmo un'ipocrisia che non metterebbe in luce il prestigio del Parlamento.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il primo parere della Commissione finanze e tesoro esprimeva parere favorevole, sempre che il Ministero dell'interno dichiarasse che sul capitolo 44 vi fosse adeguata disponibilità. Adesso, dopo le dichiarazioni rese, la Commissione finanze e tesoro potrebbe dichiarare che è caduta la condizione alla quale era subordinato il parere espresso, di modo che il parere stesso, da favorevole ma condizionato, diventi favorevole puramente e semplicemente.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare i Sottosegretari di Stato Bisori e Angelini di conferire personalmente col Presidente della Commissione finanze e tesoro, in modo che possa essere espresso subito un nuovo parere con il quale si affermi che, dopo le dichiarazioni dei Sottosegretari di Stato dei trasporti e dell'interno, è caduta la condizione alla quale era subordinato il parere favorevole della 5ª Commissione.

S P A N O . Si tratta di una questione ovvia, perchè in effetti il senso del parere della Commissione finanze e tesoro era quello di esprimersi favorevolmente nei confronti del disegno di legge in esame a condizione che vi fosse la copertura. Ora, dopo la dichiarazione del Ministero dei trasporti, è chiaro che la copertura esiste.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È la Commissione finanze e tesoro che deve fare questa dichiarazione, perchè in

tal modo si rettifica la procedura e si superano tutte le difficoltà.

Z A M P I E R I . Vorrei sapere se in questo disegno di legge vi è la norma che stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A N G E L I N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sì, l'articolo 3 contiene appunto questa disposizione.

Z A M P I E R I . In tal caso ritengo che si possa arrivare in tempo.

S P A N O . Ma sono i Comuni che devono mandare la cartolina, e per questo occorre tempo!

P I C A R D I . Se il disegno di legge viene approvato, si può inviare una circolare telegrafica.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,10).

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Informo che la Commissione finanze e tesoro si è espressa favorevolmente sulla nostra richiesta. In tal modo l'iter del disegno di legge è perfetto, perchè quando la Commissione finanze e tesoro dà parere favorevole sulla copertura, nessuno può più sindacare questo aspetto della questione, (mi pare) in alcuna sede.

Il parere espresso dalla 5ª Commissione è il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro, attese le comunicazioni del Governo circa la possibilità di provvedere attivamente per gli adempimenti previsti dal disegno di legge n. 1572, dichiara che sono superate le osservazioni formulate con precedente parere ».

Mi pare che a questo punto ogni difficoltà possa ritenersi superata.

S P A N O . Ritengo che sia in ogni caso opportuno pregare il Ministero dei trasporti di fare un telegramma.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Comunicerò al Ministero dei trasporti la richiesta della Commissione.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

64ª SEDUTA (7 giugno 1961)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni regionali della Sardegna, che avranno luogo il 18 e 19 giugno 1961.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il rimborso da effettuare alle Ferrovie dello Stato in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Revisione dei films e dei lavori teatrali » (478) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dei films e dei lavori teatrali », già approvato dalla Camera dei deputati.

LAMISTARNUTI. Quello della revisione dei film e dei lavori teatrali è un problema che abbiamo davanti da molti mesi, ed è un problema molto delicato per la questione di principio che investe, e per le difficoltà che presenta la disciplina della materia, qualunque sia la soluzione alla quale la Commissione perverrà.

Noi ci troviamo davanti a quattro progetti di legge. Vi è il disegno di legge approvato dalla II Commissione della Camera dei deputati; vi è un testo proposto come emendamento sostitutivo globale al progetto della Camera dei deputati, opera non si sa bene se del Ministero di grazia e giustizia o del Ministero del turismo e dello spettacolo; vi è un altro testo, sostitutivo dei precedenti, presentato dal senatore Zotta; e vi è un nuovo disegno di legge, presentato dai colleghi del gruppo socialista italiano. Vi sono anche emendamenti presentati dal gruppo comunista, ma pare, però, che siano stati di fatto abbandonati e che il gruppo comunista, se ho notizie esatte, aderisca ora al testo presentato dal gruppo socialista.

GIANQUINTO. È esatto.

LAMISTARNUTI. Dobbiamo considerare questi quattro progetti divisi in due gruppi: i primi tre stanno a sè e partono dal presupposto che la revisione dei film debba farsi; il progetto del senatore Busoni, invece, afferma la libertà delle rappresentazioni cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali. Si tratta della questione fondamentale e sarebbe il punto più delicato se la questione non fosse già risolta.

I colleghi comunisti e socialisti rinnovano un grosso problema, che è stato, però, già risolto in sede di Assemblea costituente; e l'articolo 21 della Costituzione risponde per tutti. Noi abbiamo il diritto di esigere la applicazione della Costituzione, ma abbiamo d'altra parte il dovere di rispettare l'applicazione della Costituzione, anche quando ciò non ci garba.

Del resto, il disegno di legge approvato dalla II Commissione della Camera dei deputati stabiliva il principio della censura preventiva (chiamiamolo così per semplificare le cose) ed era stato accettato da tutti

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

64ª SEDUTA (7 giugno 1961)

i Gruppi. Nelle prime discussioni in seno a questa Commissione anche i colleghi comunisti e socialisti erano partiti con una serie di emendamenti, senza dubbio di importanza grandissima, come poi vedremo, ma il principio della censura preventiva era stato accettato implicitamente.

Io mi sono interessato anche delle opinioni espresse fuori dall'Aula parlamentare a proposito di questo problema e ho raccolto il pensiero di due studiosi e pubblicisti di parte non sospetta. Uno è il professor Nuvoioni, che insegna diritto processuale penale all'Università di Pavia, e che fu tra i più missimi a insorgere contro l'intervento del Procuratore generale Trombi, perchè considerava questo intervento, come lo considero io, indebito. Egli si è dichiarato favorevole alla censura preventiva. L'altro è l'avvocato Picardi, il quale si dichiara anch'esso favorevole alla censura preventiva, per ragioni, soprattutto, di convenienza materiale. Convegno anch'io in questa necessità. La censura preventiva costituisce una sicurezza, una tranquillità per tutto il mondo cinematografico.

Oltre a queste considerazioni, indubbiamente serie, di carattere materiale ed economico, valgono le osservazioni di carattere giuridico. Ho già fatto richiamo alle disposizioni della Costituzione, e desidererei, ora rileggere l'ultima parte dell'articolo 21: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ». La Costituzione, quindi, non dice che queste manifestazioni possono essere vietate: dice che sono vietate.

Il Consiglio di Stato quando ha classificato le norme costituzionali ha indicato i criteri per stabilire quali norme acquistano subito un valore obbligatorio per tutti. Tali criteri debbono essere presenti soprattutto a noi democratici che troviamo nella Costituzione la salvaguardia delle nostre libertà.

**G I A N Q U I N T O .** Se lo consente, siamo democratici anche noi!

**L A M I S T A R N U T I .** Non facevo ora queste discriminazioni, che a me non piacciono (l'ho detto in altri campi e con mag-

giore impegno), ma mi rivolgevo genericamente a tutti.

L'ultima parte dell'articolo 21, poi, aggiunge: « La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni ». Anche qui è detto « stabilisce » e non « può stabilire »: l'uso dell'indicativo presente ha senza dubbio un suo significato.

**B U S O N I .** Si parla delle pubblicazioni a stampa.

**L A M I S T A R N U T I .** Non ho parlato di questo perchè la materia ora non ci riguarda.

**B U S O N I .** Ma le due cose sono messe insieme!

**S A N S O N E .** Non è tanto la materia, è la questione di fondo che sta attaccando.

**L A M I S T A R N U T I .** Capisco l'osservazione del senatore Busoni.

**T U P I N I .** Secondo me non c'è contraddizione.

**S A N S O N E .** Non si può leggere a singhiozzo, ma bisogna leggere tutto l'articolo.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non essere insofferenti e di lasciare che il senatore Lami Starnuti termini il suo intervento.

**L A M I S T A R N U T I .** L'obiezione sollevata è giusta, nel senso che pone un problema. Ma rispondono le prime parti dell'articolo 21 senza bisogno di ricorrere alla legge sulla stampa che è del 1947, contemporanea alla nostra Costituzione.

Dicevo poc'anzi che era significativo che tutti i Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati avessero accettato la censura. È significativo che il gruppo comunista, con la presentazione di emendamenti, abbia implicitamente adottato la censura e che anche alcuni colleghi del gruppo socialista abbiano proposto e discusso con noi emendamenti al

disegno di legge approvato della Camera dei deputati; il che costituiva l'accettazione, più che implicita, della censura preventiva. Il collega Tupini ricorderà (parlo del senatore Tupini perchè ricopriva lui allora la carica di Ministro dello spettacolo) che il maggior dissenso avvenne per l'articolo 4, come oggi avverrà per l'articolo 6 del testo presentato dal senatore Zotta, che riguarda i limiti e i criteri con i quali la censura deve essere applicata.

Ora, quando il disegno di legge del gruppo socialista, pur affermando la libertà delle proiezioni e delle rappresentazioni, prescrive però la presentazione preventiva dei film e dei lavori teatrali alla Commissione di censura, indica due criteri che non paiono in perfetta coerenza. Immaginiamo che si tratti di film o di lavori teatrali la cui rappresentazione vada a costituire un caso di consumazione di delitto. Secondo il progetto Busoni, la Commissione non dovrebbe occuparsene, ristretta essendo la sua competenza a stabilire se alla rappresentazione cinematografica o teatrale debbano assistere o no i minori. In quale condizione si troverebbe una Commissione amministrativa, una Commissione istituita per legge, davanti a una manifestazione illecita sotto gli aspetti morali e sotto gli aspetti giuridici? Potrebbe la Commissione fingere di non vedere questo aspetto moralmente e giuridicamente illecito e che darebbe luogo indubbiamente all'intervento della procura della Repubblica? Ritengo che bastino queste domande per far considerare inoperante sul terreno pratico il disegno di legge Busoni. Se si vuole affermare la libertà assoluta per i film e per i lavori teatrali, bisognerebbe, allora, sottrarli completamente ad ogni esame preventivo. Il disegno di legge Busoni darebbe luogo, invariabilmente, a una sequela di procedimenti e di sequestri penali; e la unicità della competenza territoriale stabilita dal progetto non basterebbe a rimediare a tutti questi inconvenienti, tanto più che tale unicità non eviterebbe miriadi di denunce anche da parte di privati, da mille altre località. Personalmente, ritengo che i poteri della Commissione per la revisione dei lavori teatrali e dei lavori cinematografici debbano essere contenuti entro i limiti stabiliti dalla Costi-

tuzione e dal Codice penale e che la revisione debba escludere ogni intervento successivo. Il solo servizio che noi possiamo rendere, alla produzione cinematografica e teatrale, è quello di metterla al riparo dall'intervento dell'autorità giudiziaria dopo che si sia ottenuto il nulla osta in sede amministrativa. Credo che il sistema più pericoloso sia quello del doppio intervento: quello preventivo in sede amministrativa e quello repressivo, o posteriore, da parte dell'autorità giudiziaria. I problemi maggiori per me sono quelli di stabilire i limiti di competenza della Commissione di revisione, e poi trovare il modo attraverso il quale il nulla osta metta l'autore del film o del lavoro teatrale e le opere relative al riparo dall'intervento dell'autorità giudiziaria. Si tratta di due problemi di estrema delicatezza.

Consideriamo innanzitutto il primo problema: secondo il progetto Zotta la Commissione amministrativa dovrebbe dar parere contrario quando ravvisasse nel film o nel lavoro teatrale:

a) offesa al buon costume per la sussistenza di elementi contrari al comune sentimento del pudore o della decenza o tali da poter turbare il comune sentimento della morale o dell'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o di delitti».

La dizione di offesa al buon costume risponde concettualmente, letteralmente, alla norma costituzionale, mentre tutto il resto costituisce un'aggiunta, se non sbaglio, propria del senatore Zotta.

Z O T T A , *relatore*. È una riproduzione del testo della Camera dei deputati, che è stato approvato all'unanimità.

B U S O N I . Ancora, però, non vi era stato l'intervento della magistratura e sembrava che praticamente questo intervento non ci dovesse essere, dopo la concessione del nulla osta amministrativo.

H E L F E R , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non vi è logica in tutto questo.

T U P I N I . Voi socialisti e comunisti in Senato diceste subito che eravate contrari a quel testo della Camera dei deputati.

B U S O N I . Questo non è assolutamente esatto e ne fanno fede gli stenografici. Ho affermato più volte che noi eravamo d'accordo nel tentativo di migliorare questo testo, ma che, qualora non fosse stato possibile, eravamo disposti a accettarlo e a rinnovare il voto favorevole nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

T U P I N I . Comunque non eravate d'accordo.

L A M I S T A R N U T I . Non vorrei ora riprendere questa discussione, cui del resto ho già accennato nelle premesse, quando ho detto che il gruppo socialista e il gruppo comunista avevano in un primo tempo accettato il principio della revisione preventiva.

Ha ragione il collega Zotta quando dice che egli si è limitato a riprodurre il testo della Camera dei deputati; e quando io ho fatto la precedente affermazione l'ho fatta per il ricordo impreciso di una discussione amichevole, che il collega Zotta ed io avevamo avuto su questo punto.

Comunque, a mio avviso, tutta l'aggiunta è da considerarsi anticostituzionale, e la lettera a) deve restringersi alla sola offesa al buon costume. Io credo che la norma costituzionale sia una norma di carattere penale che ha riferimento soprattutto al titolo nono, libro secondo, del Codice penale, e cioè ai fatti che interessano la moralità pubblica e il buon costume. Non si può andare oltre.

L'articolo 6 del progetto Zotta vuole altresì colpire, come è scritto alla lettera b) « quei film o lavori teatrali che contengono elementi oggettivi di reato perseguibili d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissione di reato ».

Anche qui quella parte del testo che si riferisce all'ordine pubblico non ha riscontro nella Costituzione.

Si parla inoltre di lavori contenenti elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio; ma se si vuole tener presente questa ipotesi per impedire l'intervento successivo dell'autorità giudiziaria, bisogna essere di una estrema precisione. Io pongo agli onorevoli senatori un quesito: quando l'elemento og-

gettivo di reato può costituire un impedimento alla rappresentazione cinematografica o teatrale? Riguardato in sé, obiettivamente, o rapportato alle intenzioni dell'autore?

Basta che risulti qualcosa di illecito nel lavoro teatrale o nel film per impedire la rappresentazione?

La semplice rappresentazione di un adulterio, se questo reato non fosse a querela di parte, darebbe diritto a censura? La semplice rappresentazione di un amore incestuoso darebbe diritto a censura?

H E L F E R , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Le rappresentazioni teatrali o cinematografiche sono incentivate al delitto solo se allontanano l'attenzione dello spettatore dallo scopo previsto dall'autore per farla concentrare su particolari scene.

Z O T T A , *relatore*. La distinzione da farsi è questa: il racconto di un delitto non significa commissione di delitto.

Noi dobbiamo individuare nelle descrizioni contenute nei lavori teatrali o cinematografici una reale commissione di delitto, la quale si sostanzia nell'offesa a privati attraverso l'ingiuria, la diffamazione e attraverso il vilipendio verso lo Stato.

G I A N Q U I N T O . Ma questo è concetto politico!

L A M I S T A R N U T I . Vorrei che al riguardo fosse molto chiaro il testo legislativo.

Ho già detto al senatore Zotta che gli farò avere subito il testo preciso degli emendamenti da me preparati, con i quali ho ritenuto opportuno, fra l'altro, correggere il punto b) nel senso che se per necessità del racconto uno degli attori commette ad esempio il reato di vilipendio e questo non era nelle intenzioni dell'autore, il lavoro possa essere rappresentato.

H E L F E R , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Questo è il criterio che seguiamo oggi, è il compiacimento dell'autore che può destare sospetto.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

64ª SEDUTA (7 giugno 1961)

L A M I S T A R N U T I . In tanti anni la censura non aveva dato grossi inconvenienti; si era arrivati a dare il nulla osta a quella specie di intruglio che è « L'Ariada » di Testori la quale, per il mio buon gusto di lettore, non per un mio atteggiamento di puritanesimo, riprovo sinceramente. Non so ancora come l'onorevole Helfer abbia potuto concedere il nulla osta per tale rappresentazione!

Comunque, la censura dovrà essere un istituto d'eccezione, la norma costituzionale dovrà essere interpretata in senso restrittivo e la Commissione di censura dovrà interpretare in tal senso quelle che saranno le norme della legge relativa. Vediamo ora un altro punto.

Esaurito il procedimento amministrativo, che cosa avviene dopo la concessione del visto? Con la legge attuale e con il testo del senatore Zotta, il lavoro è in balia di chiunque voglia denunciarlo all'autorità giudiziaria; non c'è soltanto il procuratore generale, ma ci sono migliaia di cittadini che hanno facoltà di intervenire con denuncia all'autorità giudiziaria. Per intervento di privati si è avuto qualche caso clamoroso. Il film « La dolce vita » era stato discusso moltissimo prima della sua rappresentazione e tutti conoscevano più o meno la trama. Ebbene, alla sua prima rappresentazione a Milano, uno spettatore ha sputato in faccia a Fellini in senso di riprovazione.

Ma cosa è andato a fare questo signore alla proiezione di un film tanto osceno per lui?

Da questi atteggiamenti morbosi difficilmente l'autorità giudiziaria potrebbe difendersi.

Allora, se vogliamo mantenere la censura dobbiamo nello stesso tempo difendere il mondo della cultura e della attività cinematografica e teatrale da interventi che perdono ogni ragione d'essere.

Quando l'estate scorsa si esaminò in Commissione il progetto di legge che chiamerò Tupini, dissi, con un'osservazione paradossale, che saremmo arrivati a processare, oltre che gli autori, anche i membri della Commissione.

Il paradosso parve stravagante al senatore Battaglia, ma invece il caso si è verificato.

Esiste dunque la possibilità del procedimento penale nei confronti dei lavori autorizzati e anche la possibilità di sequestro e di confisca. Dobbiamo lasciar sussistere tutto questo?

Agli autori può non fare paura il processo penale per un lavoro teatrale e cinematografico rappresentato dopo il visto, ma lo spettacolo di due poteri costituiti in lotta non è edificante.

Ma come? La legge mi obbliga a sottoporre a censura il lavoro, adempio ai miei obblighi, ottengo il nulla osta, cioè l'approvazione da parte della Commissione istituita dalla legge stessa, e mi si processa?

G I A N Q U I N T O . E magari mi si condanna?

L A M I S T A R N U T I . Questo no, perchè credo che non si troverà mai un Tribunale in Italia che non assolva almeno per difetto di dolo; e se fosse, la Corte d'appello farebbe poi giustizia.

G I A N Q U I N T O . Non mi fate credere a queste cose!

L A M I S T A R N U T I . Noi abbiamo il dovere di non abbassare nell'opinione comune gli istituti e gli organi dello Stato; e anche se esiste qualche caso deplorabile non dobbiamo generalizzare. In conclusione, anche se voi ci credete, io non credo alla condanna da parte dell'autorità giudiziaria. A Milano è in corso il processo per il film « Rocco e i suoi fratelli »; vedremo che cosa avverrà.

H E L F E R , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* È stato assolto.

L A M I S T A R N U T I . Bella figura ci ha fatto il procuratore Trombi se in istruttoria hanno assolto Luchino Visconti! Era già indebito l'intervento del Procuratore generale, intervento il quale poteva, al massimo, essere, in un certo senso, giustificato per la scena della violenza sessuale sulla donna. Ma la scena dell'uccisione con le urla laceranti della vittima e il sangue sgorgante dalle ferite, se pur ripugnante, non po-

teva certamente cadere sotto i rigori del procuratore della Repubblica. Nessuna norma del nostro Codice penale consente di considerare una cosa del genere come un delitto.

In ogni caso, la Magistratura condannerà o assolverà, ma intanto sequestra. E questo è un altro inconveniente gravissimo del progetto Busoni. I presentatori hanno avvertito la gravità di questo inconveniente, e chiedono che in nessun caso si faccia luogo a sequestro. Ma come è possibile questo? Se la rappresentazione di un film o di un lavoro teatrale costituisce un delitto perseguibile penalmente, come si potrebbe non sequestrarlo? Come si potrebbe consentire la reiterazione, per migliaia di volte, del delitto? Questa parte del problema è veramente delicata.

Bisogna trovare una soluzione che sia, insieme, giuridica e realistica.

Le nostre leggi contemplano già casi in cui l'intervento dell'autorità giudiziaria, pur di fronte a un delitto, non è libero.

Potremmo richiamarci a questi precedenti

Il sindaco non risponde dei reati commessi nell'esercizio del suo ufficio, se non dopo l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

Z O T T A , *relatore*. Si tratta di proscioglimento dalla garanzia amministrativa.

L A M I S T A R N U T I . Il Prefetto non può essere perseguito penalmente se non vi è autorizzazione del Presidente della Repubblica. I Consiglieri comunali, provinciali e regionali non rispondono di espressioni delittuose pronunciate durante le sedute. Non si procede per i delitti commessi dalla forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni, senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. A Reggio Emilia vi sono stati cinque morti, fatto assai più grave che non la esibizione di una gamba o di un seno nudo; e non mi consta che il Ministro di grazia e giustizia abbia autorizzato l'autorità giudiziaria a procedere penalmente contro i responsabili di queste uccisioni.

Io ho pensato a una norma di analogia con uno di questi casi. Tuttavia confesserò che una norma di analogia mi dà qualche perplessità. Comprendo che bisogna andare piano su questo terreno.

Riflettendo su ciò, sono giunto nella determinazione di sottoporre alla Commissione, in via subordinata, un'altra proposta. Secondo l'articolo 529 del Codice penale « non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza ». Ebbene, non potremmo includere, nel disegno di legge, almeno una norma la quale dicesse che il lavoro teatrale o l'opera cinematografica che abbiano ottenuto il visto dalla censura sono considerati opera d'arte ai sensi dell'articolo 529 stesso?

Z O T T A , *relatore*. Seguo con molta attenzione ciò che lei dice sostenendo la validità dell'interpretazione sul verbo « prevenire » contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, ma le faccio osservare che, ove la sua proposta fosse accolta, verrebbe a cadere completamente il valore del verbo « reprimere », che è anch'esso contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 21.

G I A N Q U I N T O . Ciò dipende dalla contraddizione in cui voi vi aggirate. Una volta ammesso il principio della censura, il verbo « reprimere » indubbiamente cade; chi ha ottenuto il nulla osta e produce un film esercita un diritto.

Z O T T A , *relatore*. Consultate tutta la letteratura costituzionalista: non c'è alcuno che sostenga la vostra tesi. Lo stesso Esposito, che tuttavia fa riserve molto rigorose in merito al concetto di buon costume, ammette il concetto di prevenzione nel senso chiarito dal senatore Lami Starnuti. È la prima volta che sento mettere in dubbio questo concetto, che del resto voi stessi ammettete, allorché riconoscete legittima la censura per la produzione destinata ai ragazzi.

G I A N Q U I N T O . In questo caso non si tratta di censura.

L A M I S T A R N U T I . Ho compreso l'obiezione che mi ha mosso il relatore; egli dice che la Costituzione parla sia di prevenire che di reprimere, e che io distruggo appunto il « reprimere ».

Ebbene, no. Io limito la repressione a quei casi in cui vi è la violazione, da parte dell'autore cinematografico o teatrale, di quelle che

1. COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

64ª SEDUTA (7 giugno 1961)

sono le norme sulla prevenzione. Si opera la repressione se il soggetto passivo non adempie agli obblighi della legge sulla prevenzione

Z O T T A , *relatore*. Ma è un effetto naturale della prevenzione quello di stabilire una sanzione. Una norma non è platonica, è giuridica, e non può essere scompagnata dalla sanzione. Basterebbe allora dire soltanto « prevenire »

L A M I S T A R N U T I . Senatore Zotta, mi pare che la sua interpretazione del « prevenire » e del « reprimere » porti a conseguenze piuttosto strane. Si stabilisce, come prevenzione, che io ho degli obblighi: perchè vi adempio, mi si processa. Ma non è questa una incongruenza maggiore di quella che addebita alla mia esposizione?

B U S O N I . La repressione può esservi nel caso in cui, essendo stata data disposizione di tagliare una determinata scena da un film, la si fa invece proiettare...

Z O T T A , *relatore*. Ma allora bastava dire « prevenire ». Si può immaginare una norma di prevenzione non accompagnata da sanzione? Si tratta di due autorità diverse, una amministrativa e una giudiziaria; non ci si può sottrarre a quella giudiziaria

G I A N Q U I N T O . Quando, a seguito di nulla osta, il film viene proiettato, l'autore non è punibile per mancanza di dolo, in quanto esercita un diritto acquisito mediante l'ottenuto nulla osta. Sono punibili invece i membri della Commissione che ha dato il nulla osta. La repressione quindi c'è, ma la si esercita nei confronti dei membri della Commissione.

H E L F E R , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Molto interessante!

L A M I S T A R N U T I . Desidererei avviarmi alla conclusione.

C'è la proposta del senatore Battaglia di ridurre la Commissione ad esprimere un puro e semplice parere consultivo. Essa mi pare inaccettabile, perchè in tal modo por-

remmo tutta la responsabilità della censura sul Ministro. Una Commissione che ha carattere puramente consultivo è portata quasi naturalmente a non impegnarsi a fondo e a dire facilmente di sì, tanto c'è il Ministro che deciderà se è opportuno dire invece di no. Fra le proposte fatte, questa mi pare pertanto la meno accettabile.

L'articolo 1 del testo proposto dal relatore parla, nel primo comma, di proiezione dei film e di rappresentazione dei lavori teatrali.

Ebbene, se fosse possibile, io proporrei di scindere la disposizione in due commi diversi, pur senza modificare sostanzialmente il testo, onde distinguere meglio il film dal lavoro teatrale, poichè si tratta di due cose assai diverse. Il lavoro teatrale viene presentato a poche migliaia di persone, e suscita soltanto delle immagini, per così dire, interne, mentre il film viene proiettato davanti a milioni di spettatori e rappresenta la scena così come si svolge realmente nella vita.

Desidererei inoltre che la Commissione tenesse conto di questa diversità anche nel giudizio. Il lavoro teatrale può essere più libero e più spinto dell'opera cinematografica.

Io penso che si potrebbe dire, all'incirca, così: « La proiezione in pubblico dei film... è soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo. Del pari è soggetta a nulla osta la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali... ».

Per quanto concerne la composizione della Commissione, prevista all'articolo 2, io penso che si dovrebbe stabilire che una donna ne faccia parte.

Z O T T A , *relatore*. Non è detto che debbano essere tutti uomini.

L A M I S T A R N U T I . Non è detto, infatti, ma non sarebbe male porre un obbligo aggiungendo, ad esempio, un apostrofo dopo l'articolo « un » che precede la parola « insegnante di pedagogia ».

L'articolo 4 dice che l'autore può essere udito. Io direi che l'autore « deve » essere udito, qualora ne faccia richiesta.

In merito all'articolo 6 ho già espresso la mia opinione. Veda la Commissione se può configurarsi un ricorso contro il nulla osta di secondo grado da parte dell'autore o di

membri della Commissione stessa che siano rimasti in minoranza.

Proporrei la soppressione dell'articolo 9, ed una trasformazione formale dell'articolo 10, perchè la proibizione in esso contenuta diventa troppo vasta. Si arriverebbe a sopprimere, che so, Shakespeare alla televisione, non si rappresenterebbe più « La cena delle beffe », mentre continuerebbero a rappresentarsi film dell'oscenità morale di quello che hanno proiettato poche sere fa: alcuni banditi ordiscono una rapina, e uccidono tutti quelli che costituiscono un ostacolo; il loro capo fugge in montagna e viene ucciso, mentre egli stesso va incontro alla polizia e alla morte, per il timore che la polizia abbia arrestato la sua amante. Non vi è nemmeno in questo film la morale finale del castigo. Se una morale finale si può trarre da quel film, essa è che il bandito non deve avere un amante, perchè l'amante è un peso e un pericolo e che un bandito deve guardarsi dal raccogliere i cani randagi perchè pare portino disgrazia!

Questa era la sostanza di quel film, e sarò lieto se il Sottosegretario Helfer ne vorrà prendere visione.

A mio avviso, l'articolo 10 dovrebbe essere così formulato: « I film e i lavori teatrali cui sia stato negato il nulla osta o siano stati vietati ai minori degli anni 18 non possono essere trasmessi per televisione ».

Vorrei proporre anche l'abrogazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931.

**H E L F E R**, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ho sempre sostenuto che bisogna coordinare le due norme.

**L A M I S T A R N U T I**. Noi abbiamo ancora il Regolamento della legge comunale e provinciale che risale al 1911. Io non sono per il coordinamento, sono per la soppressione.

Sarebbe bella che il delegato di pubblica sicurezza potesse dire di no, dopo che il Ministro ha detto di sì!

**H E L F E R**, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vi è una sentenza

della Corte costituzionale che dice che, anche se sia avvenuta licenza o autorizzazione, le circostanze particolari possono permettere una modificazione.

**L A M I S T A R N U T I**. Mi pare si tratti di una cosa diversa.

La pubblica sicurezza ha la caratteristica di voler evitare le noie. Se una rappresentazione teatrale può dar luogo a tumulto, come è avvenuto or non è molto al Teatro Valle, essa proibisce lo spettacolo e se ne lava le mani. Bisogna invece arrivare all'arresto di chi disturba una rappresentazione debitamente autorizzata; la libertà di espressione vuole difesa anche sul terreno concreto dei fatti.

Termino dicendo che condivido l'opinione di portare in Aula la discussione di questo disegno di legge. Problemi di questo genere non si possono risolvere in Commissione; il Paese è in contatto con l'Aula, e non entra nel chiuso delle nostre Commissioni; e aggiungo di essere favorevole alla proroga della proroga della vecchia legge, proroga che può essere di sei mesi, tenendo conto delle ferie estive vicine.

**P I C A R D I**. Come è mia abitudine, cercherò di limitare al minimo le osservazioni che ritengo indispensabile fare, anche perchè sono favorevole alla proposta di rinviare questo provvedimento all'esame dell'Assemblea.

A me pare che il punto fondamentale sia quello di stabilire se effettivamente una censura può esistere, se può esservi cioè una preventiva autorizzazione; non sarebbe lecito infatti al Parlamento licenziare una legge ove si sapesse che essa è incostituzionale. Questa dunque è la fondamentale preoccupazione che dobbiamo avere; circa il modo di attuare questa censura, ne potremo discutere allorchè esamineremo in concreto il disegno di legge.

Mi richiamo a quanto ha detto il senatore Gianquinto, con tanto calore e tanto vigore di argomentazioni: occorre esaminare l'articolo 21 inquadrandolo nell'insieme della Costituzione. Sono d'accordo, non possiamo stralciare un'espressione o un comma dal corpo della Costituzione, dandogli una interpretazione autonoma; lo stesso articolo 21

va inquadrato fra le altre norme costituzionali che riguardano i diritti di libertà.

Noi siamo artigiani del diritto, come ha detto il senatore Gianquinto; io anzi sono un manovale del diritto; ma vi sono coloro che, con maggior autorità, possono far sentire la loro parola.

Il secondo comma dell'articolo 21 dice: « La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure ». Ciò vuol significare che la Costituzione ammette che vi possano essere autorizzazioni e censure, perchè in caso contrario, se cioè la Costituzione non avesse voluto ammettere la censura, secondo quanto sosteneva giorni fa l'ottimo collega Cerabona, al quale sono legato da vincoli di sincera amicizia, non c'era bisogno di specificare che la stampa non è soggetta ad autorizzazioni o censure.

I diritti di libertà sono sacri, siamo d'accordo senatore Gianquinto, sono diritti che, come ella diceva, fanno parte proprio della natura umana, e la Costituzione ne garantisce tanti, oltre a quello riguardante la libertà di stampa: il diritto di riunione pacifica, il diritto di libera associazione, il diritto al segreto epistolare, e così via. Si tratta di diritti che non consentono limitazioni in base a legge ordinaria e non possono essere sottoposti a censura preventiva.

Ma benchè queste libertà fondamentali non possano trovare restrizioni nel nostro ordinamento, a stare alla lettera della legge costituzionale tuttavia vi sono casi in cui queste stesse libertà debbono essere limitate. In caso di guerra, di stato d'assedio, di calamità in genere, questi diritti trovano alcune limitazioni.

**G I A N Q U I N T O .** Noi discutiamo però di eventi che si svolgono in clima di normalità.

**P I C A R D I .** Ma la Costituzione questo non lo poteva dire. Solo per il caso di guerra la Costituzione, all'articolo 78, con le parole: « Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari », fa presumere che fra questi poteri vi sia quello di limitare determinate libertà.

Dando una diversa interpretazione, si giungerebbe all'assurdo che, in casi eccezionali, i

diritti di cui sopra non potrebbero venire limitati.

Ora, se la Costituzione non prevede limitazioni di sorta a questi diritti, come vi potrebbero essere dei provvedimenti restrittivi?

Dico tutto ciò per applicare il ragionamento all'articolo 21. Noi dobbiamo interpretare la Costituzione, ed interpretandola in relazione all'articolo 78 e alle altre norme vediamo che quando deve esservi la tutela dell'ordine pubblico si possono avere anche delle restrizioni nell'esercizio dei diritti fondamentali.

Ma torniamo all'articolo 21. Sono d'accordo con tutta l'analisi che il collega Gianquinto ha fatto dell'articolo 21, se si eccettua lo ultimo comma; questo è il punto fondamentale, e nonostante tutta la sua dialettica il senatore Gianquinto non è riuscito ad uscir fuori da quella che deve essere l'interpretazione della norma.

L'ultimo comma dell'articolo 21 dice: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

Non è possibile, quindi, che siano ammesse pubblicazioni a stampa, spettacoli o altre manifestazioni contrarie al buon costume. Ma per la stampa come si fa? chiedeva molto acutamente il collega Gianquinto. Ma è chiaro, non potendovi essere, per la stampa, autorizzazioni o censure, non vi è censura per la stampa.

**G I A N Q U I N T O .** Allora non è vietata...

**P I C A R D I .** È vietata, si vieta col sequestro. Poichè per la stampa non è possibile esercitare la censura, vi è il sequestro che, oltre a tutto, non comporta alcun turbamento, perchè non occorre sopprimere il giornale, basta togliere dalla circolazione la pubblicazione che offende il buon costume. Ora, ciò non si potrebbe fare con le altre manifestazioni del pensiero, come gli spettacoli. Per questi è stabilita la forma preventiva: « La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

Mi pare che questa sia la giusta interpretazione. Io l'ho desunta dalla lettura dell'articolo 21, ma non ho la presunzione di affermare, soltanto per questo, la verità di tale interpretazione. Ho voluto confortarmi, nel mio convincimento, consultando numerosi autori costituzionalisti, ad alcuni dei quali si richiama poc'anzi il relatore Zotta; ne ho consultati parecchi, ma ho voluto trascrivere quanto dice in proposito il Balladore Pallieri: « Per gli spettacoli nulla di particolare vi è da osservare. Può evidentemente essere vietata la rappresentazione di opera sequestrata per la tutela del buon costume. Si possono inoltre esigere, non sussistendo i particolari limiti esaminati per la stampa, autorizzazioni e censura preventive ». Anche gli altri dicono, sostanzialmente, la medesima cosa.

Allora è vero che la libertà di diffondere il proprio pensiero è soggetta a norme particolari, a limiti che hanno la forma del sequestro per quanto riguarda la stampa, e la forma della prevenzione per gli spettacoli e le altre manifestazioni. Facendo quindi una legge in cui diciamo che deve esservi una autorizzazione preventiva, facciamo una legge pienamente costituzionale.

Quanto ho detto trova conforto anche nella nota sentenza n. 121 del 1957 della Corte costituzionale, ad esempio laddove si fa il raffronto fra l'articolo 113 e l'articolo 68 della legge di pubblica sicurezza. Mentre l'articolo 113 era stato dichiarato incostituzionale perchè riguardava la stampa, l'articolo 68 non è dichiarato incostituzionale.

L'articolo 68 è del seguente tenore: « Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo... ecc. ». Dice la sentenza: « Diverso per contenuto e finalità è l'articolo 68: esso, oltre alle rappresentazioni teatrali o cinematografiche, che in molti casi possono essere considerate manifestazioni di pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, riguarda una lunga serie di altri fatti che non hanno a che vedere con la manifestazione di pensiero. Diversa pure è la finalità dei due articoli: il 113 mira, per mezzo di licenze e divieti, a limitare indiscriminatamente pubbliche mani-

festazioni di pensiero; l'articolo 68 invece mira ad evitare che i fatti in esso elencati possano in certi casi avere conseguenze pregiudizievoli per altri diritti e beni che pur sono tutelati dalla Costituzione, quali ad esempio la protezione dell'infanzia e della gioventù, della pubblica quiete e incolumità, e mira, in genere, ad assicurare l'opera di prevenzione di possibili disordini e reati ».

Più oltre, citando la sentenza precedente del 5 giugno 1956, dice che i principi in essa affermati « si possono riassumere nel concetto che la norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio, anche se da tale disciplina può derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso. Invero il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perchè possano coesistere nell'ordinata convivenza civile. Così, per quanto riguarda il diritto di libera manifestazione del pensiero è da escludere che la Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la tranquillità pubblica ».

La sentenza prosegue così: « Gli anzidetti rilievi si ricollegano al principio generale che le norme della Costituzione non vanno considerate isolatamente, bensì coordinate fra di loro, onde ricavarne lo spirito al quale la Costituzione si è informata e secondo il quale deve essere informata e secondo il quale deve essere interpretata. Di questo principio la Corte ha già fatto applicazione, fra l'altro, nella sentenza n. 2 del 1956 relativa all'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza in riferimento all'articolo 16 della Costituzione che afferma la libertà di circolazione « salvo limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza ». La Corte ritenne che a tali motivi si possono legittimamente ricollegare anche i motivi di « ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralità » che sono indicati nell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza, perchè manifestazioni immorali o violazioni dell'ordine pubblico possono dare luogo a stati di allarme e a violenze che minaccerebbero la sicurezza, che deve intendersi come situazione nella quale sia assicurato il diritto dei cittadini di svolgere la propria lecita attività senza

pericoli di offese alla propria personalità fisica o morale ».

LAMI STARNUTI. Allora il Ministro può vietare quello che vuole, ed è più semplice.

HELFER. *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* La sua presunzione è legittima, però la Corte ha previsto anche questo, laddove parla della discrezionalità affidata all'organo esecutivo e dice che, mentre in un regime autoritario sarebbe pericolosissima, in un regime democratico la Costituzione presume che vi siano i mezzi atti a contenere questa presunzione di arbitrio nei suoi limiti.

LAMI STARNUTI. Lo si è visto nel caso Trombi!

HELFER, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Ma qui si parla di discrezionalità dell'organo amministrativo.

PICARDI. Io sono d'accordo con quanto afferma la sentenza: « Una certa discrezionalità rimarrà pur sempre; ma a questo riguardo la Corte ebbe già ad affermare che una certa sfera di discrezionalità si deve riconoscere all'autorità amministrativa, perchè le leggi, e tanto meno la Costituzione, non possono prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto nè graduare in astratto e in anticipo le limitazioni poste all'esercizio dei diritti ». Mi pare che questo sia un principio sano.

La sentenza dice infine: « Dai lavori preparatori non molto si ricava per il tema della causa. A proposito dell'articolo 21 della Costituzione la Costituente si occupò in modo prevalente della stampa, soltanto per la quale è detto categoricamente che non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. È vero che l'ultimo comma dell'articolo dice che " sono vietate le pubblicazioni a stampa gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ", e qualche costituente volle restringere rigorosamente a que-

sta ipotesi la facoltà di concedere o negare licenze; senonchè, a prescindere che altro è il divieto assoluto e altro la semplice licenza, già le due sentenze della Corte sopra citate hanno detto doversi escludere che la Costituzione, con la enunciazione di certi diritti, ed in specie di quello della libera manifestazione del pensiero, abbia potuto consentire la violazione, o il pericolo di violazione, di altri diritti dalla stessa Costituzione garantiti e abbia voluto negare la facoltà di prevenzione al riguardo. Potrebbe aggiungersi che le rappresentazioni teatrali e cinematografiche sono spettacoli che hanno caratteri del tutto particolari, tantochè hanno sempre dato luogo, dal periodo prefascista fino al periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione a una complessa legislazione speciale ».

Mi pare dunque, onorevoli colleghi, che possiamo essere tranquilli nel consentire l'autorizzazione preventiva o censura, chiamatela come volete. Possiamo lavorare su questo terreno, ripeto, in piena tranquillità, riservandoci di apportare al disegno di legge quelle modifiche che, del resto, lo stesso relatore ha detto di poter accettare.

PRESIDENTE. Al momento di chiudere la discussione generale, io proporrei di lasciare impregiudicata la questione relativa alla rimessione o meno del disegno di legge in Assemblea.

Occorre tener presente, oltre a tutto, che non tutti gli emendamenti che sono stati annunciati dai colleghi intervenuti nella discussione sono stati anche formulati.

BUSONI. A sostegno della proposta fatta dal Presidente debbo dire che, se pure potrà essere più utile ed opportuno rinviare in Aula il disegno di legge, per i motivi cui ha fatto riferimento il collega Lami Starnuti, tuttavia mi pare non sia opportuno prendere adesso tale decisione.

Come ha detto il Presidente, vi sono ancora molti emendamenti che attendono di essere formulati, e inoltre io penso che la Commissione, esaminando il disegno di legge in sede deliberante, si senta impegnata a porre in tale esame maggior attenzione, maggior

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

64ª SEDUTA (7 giugno 1961)

oculatezza. Non mi illudo che in Aula avremo più senatori interessati a questo problema di quanti non ne abbiamo in Commissione, anzi sono convinto del contrario.

P R E S I D E N T E . Continueremo, allora, la discussione del provvedimento in Commissione in sede deliberante, almeno sino a quando non si manifesterà l'opportunità di rinviarlo in Assemblea.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari